

Ludwig

la pagamenti di anticipi, quanto invece do-
rebbe liquidarsi l'intera somma spettante,
avuto riguardo al fatto che ove ingiustifica-
ta risulti la mancata corresponsione della
menzionata indennità, il datore di lavoro
è tenuto agli effetti della mora e del mag-
gior danno nei limiti dell'art. 1224 cpr. del
cod. civ.

Non è noto il provvedimento in base al
quale l'Amministrazione ha tenuto sospesa
la liquidazione della detta indennità, e
quindi questo Servizio non è in grado di pro-
nunciarsi sul diritto del comm. Chiarini di
percepire la liquidazione e, conseguentemen-
te, sul diritto dello stesso ad avere un'anti-
cipazione.

Questo Servizio comunque ritiene di non
condividere la proposta circa lo vincolo del-
la detta indennità contro esplicita autoriz-
zazione del comm. Chiarini di rivalsa da
parte dell'Istituto, per eventuali crediti,
sulle spettanze relative al rapporto di di-
pendenza in atto, e ciò in quanto una tale
soluzione sembra contrastare con la ragio-
ne stessa della cautela che l'Istituto aver-